

---

## Pensione agli invalidi e limiti di reddito

---

di [Luigi Risolo](#)

**Publicato il 25 Giugno 2011**

vediamo quali sono i limiti di reddito fissati ai fini della concessione agli invalidi civili del 100% del relativo trattamento pensionistico

Il 25 Febbraio u.s., la Corte di Cassazione ha pronunciato la sentenza n. 4677 avente ad oggetto i limiti di reddito fissati ai fini della concessione agli invalidi civili al 100% del relativo trattamento pensionistico.

In via preliminare occorre rilevare che le prestazioni a favore degli invalidi civili sulla scorta della vigente normativa e con particolare riferimento alla pensione di inabilità concernente un'invalidità totale e permanente del 100% è subordinata a determinati requisiti, tra i quali, vi sono anche i limiti di reddito del soggetto richiedente il trattamento, e che sono fissati, per l'anno 2011, ad un ammontare pari ad € 15.154,24.

La questione relativa al contenzioso promosso dal soggetto interessato avverso il provvedimento dell'Istituto Previdenziale e risolto dalla Cassazione si riferisce ai criteri di determinazione del reddito utile a sancire o meno il diritto all'accesso a tale trattamento pensionistico.

In altri termini, alla luce dei disposti normativi vigenti, il dilemma era rivolto a definire o meno se ai fini del rispetto della soglia di reddito non superiore ad € 15.154,24 dovevano essere considerati i soli redditi dei richiedenti o eventualmente anche quelli del coniuge o dell'intero nucleo familiare.

Or bene, la Cassazione allo stato attuale e per effetto della sentenza in questione ha sancito che il limite di reddito da tenere in considerazione, ai fini della valutazione della domanda di pensione di inabilità (al 100%) non è solo costituito da quello del richiedente ma anche del reddito annuale percepito dal coniuge.

Allo stato attuale dei fatti, verrebbe da aggiungere che in mancanza di una futura e diversa interpretazione giurisprudenziale o normativa non è escluso che le problematiche in seno a tali procedure previdenziali possano accrescere per effetto della considerazione anche degli ultronei redditi percepiti da altri componenti il nucleo familiare e diversi dal coniuge.

D'altro canto va rilevato che tale pronunciamento giurisprudenziale va in direzione opposta rispetto, ad esempio, ad una precedente sentenza n. 20426 del 29 Settembre 2010, nella quale si sanciva, tra l'altro, che ai fini della determinazione dei requisiti di reddito (pubblicati dall'Istituto previdenziale) occorreva prendere in considerazione solo quelli personali prodotti dal richiedente ed assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Così come due precedenti sentenze della Corte Costituzionale, ovvero la n. 80 del 1992 e la n. 400 del 1999, sancivano che ai fini della definizione dei procedimenti pensionistici di invalidità occorreva tenere debito conto, tra l'altro, dei redditi personali del soggetto richiedente (e non di altri componenti il nucleo familiare).

---

Si può osservare, anche, dalla lettura del disposto contenuto nella sentenza, che il ricorrente pur facendo riferimento, in tutela dei propri interessi, ai lavori preparatori della Legge n. 33 del 1980 (nel cui testo si richiamava il concetto di individualità dei redditi utili da considerare ai fini della concessione del trattamento) ottiene un netto diniego poiché viene sancito che i contenuti di tale documento preparatorio non possono essere ritenuti vincolanti in quanto non è sfociato in alcun provvedimento legislativo.

Quindi, per effetto di tale pronuncia, i limiti di reddito sono determinati anche sommando quello dell'eventuale coniuge e che lo stesso metodo deve applicarsi anche ai fini della concessione dell'assegno agli invalidi parziali (rif. art. 1, c. 35, Legge 24 Dicembre 2007 n. 247).

In più, è d'uopo ritenere che evidentemente tale orientamento potrebbe anche applicarsi a tutte le categorie di invalidi civili, intendendo con ciò far rientrare anche i non vedenti e coloro che sono privi dell'udito.

Nello specifico nella citata sentenza viene sancito quanto segue: *"... Ritiene questa Corte che la norma in parola non possa essere interpretata nei sensi di cui alle sue recenti pronunce nn. 18825/2008, 7259/2009 e 20426/2010 (al cui orientamento è stato fatto richiamo nella memoria della odierna ricorrente), con le quali si è affermato che, dopo la introduzione dell'art. 14 septies citato, anche per la pensione di inabilità deve farsi esclusivo riferimento al reddito personale dell'assistito, ma debba, invece, condividersi il principio, espresso da un più risalente indirizzo (cfr, in particolare, Cass. nn. 16363/2002, 16311/2002, 12266/2003, 14126/2006, 13261/2007), secondo cui "Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale previsto per l'attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell'invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criteri del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell'intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola - stabilita dallo stesso art. 14 septies, successivo comma 5, solo per l'assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata - della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell'interessato".* Ciò per le seguenti ragioni. Come sopra accennato, l'intervento attuato dal legislatore con l'art. 14 septies, comma 5, è chiaramente inteso a n'equilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell'innalzamento del limite reddituale previsto - ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti - dalla L. n. 29 del 1977; significativo di tale intento è che per l'attribuzione dell'assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell'assistito, ma l'importo da non superare per la pensione di inabilità (comma 4) corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l'assegno, ossia L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue (attualmente la divaricazione si è notevolmente ampliata in quanto, secondo le tabelle Inps, il limite reddituale stabilito per la pensione agli invalidi civili totali è quasi tre volte superiore a quello indicato per l'assegno mensile agli invalidi civili parziali a parità di importo mensile della prestazione). La norma, inoltre, rappresenta una deroga all'orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi (cfr Corte Cost., sent. nn. 769/1988 e 75/1991; cfr, altresì, Corte Cost., n. 454/1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65 anno) e, di conseguenza, non esprime un principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti le disposizioni particolari. De resto la sua stessa formulazione letterale, che fa menzione del solo assegno - fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge - non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti sia rimasta assoggettata alla ridetta regola del cumulo. E difatti, anche successivamente, nella L. 30 dicembre 1991, n.

---

412, art. 12, (dal titolo "requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili") la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che, con effetto dal 1 gennaio 1992, ai fini dell'accertamento, da parte de Ministero dell'Interno, della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Non può dunque condividersi l'avviso della ricorrente secondo cui l'abrogazione delle disposizioni legislative incompatibili, stabilita dalla ricordata L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 7, impedirebbe la sopravvivenza, per la sola pensione, della disposizione concernente il cumulo disposta dalla L. n. 153 del 1969; infatti l'abrogazione non riguarda direttamente quest'ultima norma, bensì le disposizioni legislative che vi avevano fatto richiamo ai fini dell'assegno mensile e che, come tali, risultavano in contrasto con l'espressa esclusione di tale cumulo. Sostanzialmente irrilevante risulta poi il richiamo ai lavori preparatori della L. n. 33 del 1980, atteso che gli ordini del giorno accettati "come raccomandazione" dal Governo non si sono poi tradotti in provvedimenti legislativi di contenuto contrario a quello esplicitato dalla normativa di riferimento (ed anzi, come detto, il successivo intervento di cui alla ricordata L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 12, si pose nel senso di quest'ultima); ed a fortiori privi di decisività - anche a prescindere dalle pur evidenti violazioni del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - risultano i richiami alle difformi prassi applicative adottate in sede amministrativa.

4. Si aggiunga (così dovendosi ritenere manifestamente infondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla odierna ricorrente) che il Giudice delle leggi (cfr. in particolare, le citate sent. nn. 769/88 e 75/91) ha, in più occasioni, affermato che il realizzare l'omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione, appartiene alla discrezionalità del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza con esso. E, sempre sul piano del sistema costituzionale, mette conto rilevare come l'attribuzione al reddito del coniuge (e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all'assistenza dell'invalido) di un rilievo preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'art. 3 Cost., comma 2. Non possono considerarsi ostative alla suesposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte Costituzionale (cfr. in particolare, Corte Cost., nn. 88/1992 e 400/1999, citate nelle sentenze di questa Corte più sopra indicate e qui non condivise), secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge (quale che ne fosse il livello); trattasi, infatti, di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell'ultrasessantacinquenne alla pensione sociale (ovvero all'assegno sociale sostitutivo della prima L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6), ossia una questione del tutto diversa da quella all'esame di questa Corte e che, d'altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione (sempre per la pensione sociale) di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell'invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva.

*Nessuna violazione dei diritti della famiglia (artt. 29 e 31 Cost.) è poi ravvisabile nella valorizzazione dei principi di solidarietà che informano l'istituto e che, come già detto, concorrono con gli strumenti di sostegno pubblico a tutela dell'invalidità; del tutto inconferente è poi il riferimento, peraltro assolutamente generico, alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.).*

*5. Infine, non può non rilevarsi che la L. n. 118 del 1971, art. 13, - che come sopra ricordato, disciplina l'assegno mensile di invalidità - è stato recentemente sostituito ad opera della L. 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 35, (disposizione non tenuta presente nelle citate decisioni di questa Corte), il quale, testualmente, stabilisce che "agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12". Si tratta, all'evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle "condizioni (comprese, quindi, quelle economiche) richieste per la loro assegnazione; ma il prendere a riferimento, a tal fine, le "condizioni stabilite per l'assegnazione della "pensione di cui all'art. 12", determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è, di per sé, indicativo del fatto che tale disciplina, anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti, è diversa da quella nel frattempo dettata (si ripete, con la L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5) per l'assegno mensile, non avendo altrimenti senso, invero, una simile formulazione normativa qualora le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l'assegno e, dunque, si dovesse dar rilievo al solo reddito personale dell'invalido, ancorché coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi.*

*5. Deve, in conclusione, ritenersi giuridicamente corretto l'orientamento ermeneutico seguito dalla sentenza impugnata, in base al quale, ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui alla L. n. 118 del 1971, art. 12, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello (eventuale) del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando (come accertato dai Giudici del merito nella concreta fattispecie) l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma in parola..."*

In termini pratici, le implicazioni pratiche ed esperibili dall'Ente Previdenziale per effetto di tale pronunciamento comportano una consistente severità nella definizione delle procedure relative alle richieste di erogazione di trattamenti pensionistici o assegni rivolti agli invalidi con le connesse revisioni che potranno essere effettuate e che evidentemente non si fondano solo sulla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti fisici ma anche di quelli reddituali.

In ultima analisi si rileva che solo una variazione normativa o un successivo intervento giurisprudenziale di segno opposto può determinare un cambiamento di tale situazione, la quale interessa una fascia consistente della popolazione.

25 giugno 2011

Luigi Risolo